

REGOLAMENTO (CEE) N. 142/91 DELLA COMMISSIONE**del 21 gennaio 1991****che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,
visto il regolamento (CEE) n. 1491/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, recante misure speciali per i semi di soia ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 7,

considerando che l'importo dell'aiuto previsto dall'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1491/85 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 3865/90 della Commissione ⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 3865/90 ai

dati di cui la Commissione dispone attualmente induce a modificare l'importo dell'aiuto in atto conformemente al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1491/85, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 15.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 367 del 29. 12. 1990, pag. 77.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 gennaio 1991, che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia

(ECU/100 kg)

| | Corrente 1 | 1° term. 2 | 2° term. 3 | 3° term. 4 | 4° term. 5 | 5° term. 6 |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Semi raccolti in : | | | | | | |
| — Spagna | 17,905 | 17,970 | 17,954 | 18,366 | 18,480 | 18,284 |
| — altro Stato membro | 23,449 | 23,514 | 23,498 | 23,910 | 24,024 | 23,828 |